

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INCLUSIVITÀ SOCIALE, ZONA BORGO NUOVO – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, e domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

Espiral Comunque Abili Onlus, nella persona della legale rappresentante *pro tempore* Paola Massella, , autorizzata, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto (d'ora innanzi: "Associazione"),

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*), stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonomia iniziativa dei cittadini e dello loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale, responsabile del Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà, a tal fine istituito con Deliberazione di Giunta comunale del 4 aprile 2018, n. 95,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione (P.G. n. 148969, del 14/05/2018), riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di salute e qualità della vita, attività sociali, partecipazione e aggregazione, e, più precisamente, la realizzazione di azioni per l'inserimento sociale nella vita di quartiere di giovani diversamente abili, consentendo lo sviluppo di capacità continuative di vita indipendente;
- La pubblicizzazione della proposta sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà*;
- La comunicazione della Direzione Patrimonio Espropri – Gestione Beni Immobiliari circa la disponibilità di n. 2 alloggi comunali, siti in Via Agrigento n. 34 e 36 per la realizzazione delle azioni di cui alla proposta dell'Associazione (P.G. n. 170013, del 16/05/2019);
- L'assegnazione, con Determinazione n. 3686, del 29/07/2019, di detti immobili alla Direzione Servizi Sociali Integrazione Socio Sanitaria, ai fini della realizzazione delle azioni di cui al presente

Patto;

- L'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- La Determinazione dirigenziale n. 3823, del 06/08/2019 , di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto riguarda l'attuazione di progettualità sociali, legate alla fascia debole di giovani diversamente abili, così come dettagliato al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 14/05/2018 (P.G. n. 148969/2018).

Qualora, in sede di realizzazione delle attività, risulti necessario e/o opportuno, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente Patto e ne verrà garantita idonea pubblicizzazione sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione di cui al presente Patto di Sussidiarietà, nel rispetto dell'acquisizione di ogni necessario documento/autorizzazione del caso, consiste nelle azioni di seguito descritte:

- attuazione di formule di coabitazione e laboratori di autonomia destinati a giovani con disabilità fisiche e cognitive;
- lo svolgimento delle attività avviene principalmente negli immobili di proprietà comunale individuati per l'iniziativa, ubicati in Via Agrigento n. 34 e n. 36, e nell'ambito della vita del quartiere, per favorire le relazioni sociali e la capacità decisionale dei giovani coinvolti nel progetto.

Rimangono a carico dell'Associazione eventuali autorizzazioni/permessi/nullaosta necessari per l'organizzazione di singoli eventi, nonché la manutenzione ordinaria degli immobili e le spese relative alla utenze di energia, acqua e gas.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di cancellazione o sospensione delle singole iniziative per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto ha una durata prevista in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente Patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente Patto qualora l'Associazione non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata e si darà notizia di tali circostanze sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3817, del 06/08/2019, è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente Patto, Maurizio Corazza, funzionario presso la Direzione Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma

2, lett. a), individua nella persona di Paola Massella, , la propria referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

La referente viene, altresì, individuata dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente Patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e di cui l'Associazione è considerata unica titolare.

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente Patto, nel rispetto delle finalità e delle modalità di attuazione concordate nel medesimo. Tenuto conto di queste ultime, il Comune valuta la compatibilità dell'aggregazione di altri soggetti, in ottemperanza al principio di non discriminazione.

Non sono in alcun modo previste forme di utilizzo di carattere privato e/o esclusivo degli spazi utilizzati per le azioni di sussidiarietà, con particolare riferimento alla concessione esclusiva degli stessi a terzi, a titolo oneroso e sotto qualsiasi forma, nonché l'affidamento a terzi, a titolo oneroso, della realizzazione delle azioni medesime.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica eventualmente assunta in coordinamento con i competenti Uffici ed indicata dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa, di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale da parte dell'Associazione.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà*.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Al fine di garantire l'effettiva inclusività ed apertura delle azioni di cui al punto n. 2, il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità del presente Patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con l'Associazione. Tramite il R.U.P. possono essere concordate con l'Associazione le ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse.

8. RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Sarà a cura dell'Associazione la predisposizione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione degli eventi, ove necessari, e l'adozione delle misure ivi previste A tal fine, l'Associazione individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, Paola Massella, . Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Viene fatta salva ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del R.U.P.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. n), Regolamento, per la copertura assicurativa a danni arrecati

a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi in sussidiarietà, si demanda ad idonea polizza assicurativa, stipulata dall'Associazione a sua cura e spese e acquisita agli atti d'ufficio.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a compilare un apposito Registro, fornito dal Comune e riguardante le persone che operano per la realizzazione delle attività, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con la stessa.

9. RISOLUZIONE

Il presente Patto viene risolto nei casi di:

- inadempienza sulle modalità, sui limiti, sull'adeguamento, ove necessario, e sulla sostenibilità della collaborazione, come previsti dal precedente punto n. 4.

In particolare, le modalità di svolgimento della collaborazione non possono in alcun modo essere contrarie ai principi di inclusività e di apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), Regolamento, con particolare riferimento all'utilizzo in forma privata degli spazi interessati dalle azioni di sussidiarietà;

- realizzazione di attività economiche preordinate al ricavo di profitti a favore dell'Associazione, in violazione delle previsioni di cui all'art. 25, Regolamento, sulla facoltà di forme di autofinanziamento da parte dei proponenti ad esclusivo sostegno delle azioni di sussidiarietà pattuite.

Dell'intenzione di avvalersi della risoluzione del Patto, nei casi ivi previsti, viene data comunicazione all'altra parte in forma scritta.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente Patto lo Statuto dell'Associazione, conservato agli atti.

Verona, 07/08/2019

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l' Associazione
Espiral Comunque Abili Onlus
Paola Massella